



Ministero
dell'Economia e delle Finanze
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE DI FINANZA

Roma - 2 APR. 2012

DIPARTIMENTO DEL TESORO
DIREZIONE V

Alle Ragionerie territoriali dello Stato di
Genova, Milano, Bologna,
Roma, Napoli, Bari, Torino,
Verona, Venezia, Udine,
Bolzano, Firenze, Perugia,
L'Aquila, Latina, Salerno,
Reggio Calabria, Cosenza,
Messina, Catania, Cagliari,
Sassari
LORO SEDI


Prot. Nr. 29404
Rif. Prot. Entrata Nr.
Allegati:
Risposta a Nota del:

OGGETTO: Circolare n. 2/2012 (procedimenti sanzionatori antiriciclaggio).

A seguito di diversi quesiti pervenuti da parte di codeste Ragionerie territoriali, si forniscono ulteriori chiarimenti, ai fini di una corretta interpretazione della circolare in oggetto, utili allo svolgimento dei procedimenti antiriciclaggio decentrati, in un'ottica di prevenzione di comportamenti non conformi alle disposizioni che regolano la materia.

In primo luogo si ribadisce che la segnalazione ex art. 51 del D. Lgs. n. 231/2007 effettuata dai soggetti obbligati non implica necessariamente l'apertura di un fascicolo. Pertanto, dopo aver svolto un'analisi della segnalazione, la RTS competente potrà porla agli atti, se ritiene che non vi sia stata infrazione, oppure formalizzare la contestazione (avvio del procedimento sanzionatorio) se verifica l'esistenza di tutte le condizioni e quando riceve i dati necessari per l'apertura di un procedimento ai sensi della L. 689/1981.

La parte potrà presentare memorie difensive, anche dopo il termine di legge dei 30 giorni indicato nel modello di contestazione, e potrà chiedere l'audizione, che dovrà essere concessa, a pena di nullità del decreto sanzionatorio. Si ricorda che, fermo restando i termini prescrizionali, pur in assenza di espressa previsione normativa di un termine per il completamento dell'istruttoria del procedimento, successiva al momento della contestazione, l'istruttoria medesima deve comunque essere svolta entro un tempo congruo, senza ingiustificati ritardi: da un lato l'efficacia della normativa di deterrenza è funzione della

N.pr. 28129 MEF
07 01 0210 DT 

rapidità con cui la sanzione colpisce il comportamento illegale; dall'altro, il soggetto al quale è stato contestato un comportamento illecito ha diritto che l'Amministrazione adotti una decisione in tempi ragionevoli.

Si evidenzia inoltre che la presentazione di memorie scritte non preclude alla parte la facoltà di pagare l'oblazione nei termini di legge (60 giorni dall'avvenuta notifica della contestazione), potendosi anche verificare il caso in cui la parte voglia aderire all'oblazione solo per alcuni importi.

La scelta di avvalersi dell'oblazione è una facoltà autonoma riconosciuta alla parte, che può scegliere di avvalersi del pagamento in misura ridotta per chiudere il procedimento a suo carico, a prescindere dall'esame di merito. La scelta può essere motivata dall'intenzione di evitare il rischio di una sanzione pecuniaria d'importo superiore a quello dell'oblazione. Dato che la sanzione minima è di 3.000 euro (eccetto che per le violazioni sui libretti di importo inferiore), il 2% dell'importo contestato, previsto dall'oblazione, è una soluzione favorevole alla parte, nei casi in cui l'infrazione oggettiva a suo carico sia riconosciuta dalla parte stessa o semplicemente ci sia la volontà di chiudere la pendenza con l'amministrazione, a prescindere dal merito.

Per quanto riguarda la competenza sulle violazioni singolarmente superiori ai 250.000 euro ex art. 49 e articoli 50 e 51 (questi ultimi a prescindere dall'importo), che prevedono il parere della Commissione consultiva ai sensi dell'art. 60 D.lgs. n. 231/2007, si precisa che la competenza, al momento attuale, è delle sei sedi, indicate nella tabella allegata alla circolare, che qui si riproduce. La competenza concerne non solo la decretazione sui processi verbali della Guardia di Finanza, che costituiscono la parte preponderante dei procedimenti per importi superiori non oblabilili, ma anche la contestazione delle infrazioni superiori ai 250.000 ex art. 49, altrimenti segnalate dai soggetti obbligati (banche – professionisti – collegi sindacali – pubbliche amministrazioni tra cui l'Agenzia delle Entrate).

L'Ispettore Generale Capo



Il Direttore Generale



SEDI competenti ad istruire i procedimenti all'esame della Commissione consultiva

RTS	<u>AMBITI TERRITORIALI</u> singole violazioni dell'articolo 49 D.lgs. n. 231/2007 di importo superiore a 250 mila euro e tutte le violazioni ex art. 50 e art. 51
GENOVA	Liguria - Piemonte - Valle D'Aosta
BOLOGNA	Emilia Romagna - Toscana - Marche
ROMA	Lazio - Sardegna - Abruzzo - Umbria
NAPOLI	Campania - Calabria - Sicilia - Basilicata
MILANO	Lombardia - Veneto - FVG - Trentino Alto Adige
BARI	Puglia - Molise